

REGOLAMENTO (CE) N. 1570/2007 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2007

che fissa, per la campagna di pesca 2008, i prezzi di ritiro e di vendita comunitari dei prodotti della pesca di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 20, paragrafo 3, e l'articolo 22,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio fissa, per ciascuno dei prodotti di cui all'allegato I del regolamento medesimo, un prezzo di ritiro e di vendita comunitario sulla base della freschezza, della dimensione o del peso e della presentazione del prodotto, applicando il coefficiente di conversione della categoria di prodotto considerata a un importo non eccedente il 90 % del prezzo d'orientamento.
- (2) Ai prezzi di ritiro possono essere applicati coefficienti correttivi nelle zone di sbarco molto distanti dai principali centri di consumo della Comunità. I prezzi di orientamento per la campagna di pesca 2008 sono stati fissati, per l'insieme dei prodotti in causa, dal regolamento (CE) n. 1447/2007 del Consiglio ⁽²⁾.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

Articolo 1

I fattori di conversione utilizzati per il calcolo dei prezzi di ritiro e di vendita comunitari di cui agli articoli 20 e 22 del regolamento (CE) n. 104/2000, applicabili durante la campagna di pesca 2008 ai prodotti elencati nell'allegato I di detto regolamento, figurano nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

I prezzi comunitari di ritiro e di vendita validi per la campagna di pesca 2008 e i prodotti ai quali si riferiscono figurano all'allegato II.

Articolo 3

I prezzi di ritiro validi per la campagna di pesca 2008 nelle zone di sbarco molto distanti dai principali centri di consumo della Comunità, nonché i prodotti ai quali essi si riferiscono, figurano all'allegato III.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2007.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1759/2006 (GU L 335 dell'1.12.2006, pag. 3).

⁽²⁾ GU L 323 dell'8.12.2007, pag. 1.